

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA

Decreto di espropriazione n. 130 del 14 maggio 2019

Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di VILLORBA (TV) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 3 - Trattata "E" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:

Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:

- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;

- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 3) Omissis;

Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;

Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Stralcio allegato A e allegato B:

numero piano 23 - Sez. C - Fg. 2 - Mapp. 416 superficie complessiva di esproprio mq. 1456 - ditta prop. ZANCANARO FLORINDO n. a VILLORBA il 16/12/1924 c.f. ZNCFRN24T16M048M USUFRUTTO per Fg. 2 Mapp. 416 Sub 2, ZANCANARO LUCIANO n. a SVIZZERA il 20/04/1954 c.f. ZNCLCN54D20Z133C PROPRIETA' per Fg. 2 Mapp. 416 Sub 3 - 4 - 5 - 6, ZANCANARO LUCIANO n. a SVIZZERA il 20/04/1954 c.f. ZNCLCN54D20Z133C NUDA PROPRIETA' per Fg. 2 Mapp. 416 Sub 2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 104.907,50;

